



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n. 162

Linee Guida

(aggiornamento con riferimento anche alla L. n. 55/2015)

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'**accordo**, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da **almeno un avvocato per parte**.

Ai sensi dell'art. 6 co. 3 tale accordo **deve** essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il **termine di dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni **genitoriali** che per quelle **coniugali** (ex art. 6 co. 2); e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 co. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6.5.2015, n. 55 (in vigore dal 26.5.2015) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (All. n. 3).

La conseguenza del mancato rispetto del termine è la **irricevibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.

L'eventuale **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'allegato n. 1; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, **in originale**, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla Segreteria del Pubblico Ministero dott. Nicola Cerrato, ubicata al 5° piano, stanza n. 523, cancelliere sig.ra Anna Ferrari (e-mail: anna.ferrari@giustizia.it);
- in caso di assenza o impedimento della sig.ra Ferrari ci si rivolgerà alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al 5° piano stanza n. 460, responsabile dott.ssa Fernanda Monti (e-mail: fernanda.monti@giustizia.it).

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al **ritiro di copia autenticata dell'accordo** (l'**originale** rimarrà agli atti dell'Ufficio, in attesa di risposta ad apposito quesito al riguardo che sarà posto al Ministero della Giustizia). Si fa presente che i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile **decorreranno** dalla data di consegna della copia autenticata dell'accordo stesso. L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di **uno soltanto** degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, **Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno**)

E) CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI CANCELLERIA

Con **circolare 13.3.2015** il **Ministero della Giustizia** ha escluso l'esigibilità del **contributo unificato** di iscrizione a ruolo per le procedure di cui **all'art. 6 della L. n. 162/2014**.

Con **circolare 13.4.2015** il Dirigente della Procura della Repubblica di MILANO ha escluso l'esigibilità anche **dell'imposta di bollo**, ritenendo legittimo, invece, richiedere il solo **diritto di certificazione (€ 3.68)** relativo al provvedimento del P.M..

Milano, 9 giugno 2015